

Legge regionale 17 luglio 1996 , n. 24 - TESTO VIGENTE dal 03/08/1996 al 14/10/1996

**Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere.**

### **Art. 8**

**1.** Per ragioni connesse alla consistenza delle singole specie di fauna selvatica, ovvero quando ricorrano eccezionali e speciali circostanze, il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore da lui delegato, sentiti il Comitato regionale della caccia ed i Comitati provinciali della caccia, questi ultimi previa acquisizione del parere degli osservatori faunistici di cui alla legge regionale 46/1984, e l'Organo gestore riserve, può disporre con proprio decreto la sospensione dell'esercizio della caccia ovvero ulteriori limitazioni ai periodi di caccia, al numero massimo di capi abbattibili in ciascuna giornata di attività venatoria, nonché il divieto di caccia a una o più specie di fauna selvatica su tutto o parte del territorio regionale.